

L'articolo 11, comma 8, del decreto prevede che le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

1. REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE CON EFFETTI FISCALI ("REINTEGRO CON BENEFICIO FISCALE"): riguarda le somme coinvolte nel reintegro che legittimano il lavoratore a vantare un credito d'imposta nei confronti dell'Erario. In questi casi la somma che l'iscritto reintegra:

- a. deve essere imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato post 01/01/2007
- b. deve avvenire con versamenti effettuati nell'anno in misura superiore alla soglia di deducibilità dei 5.164,57 euro.

2. REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE PRIVO DI EFFETTI FISCALI: non comporta benefici fiscali per il lavoratore, che non gode del credito d'imposta definito dalla Circolare 70/E dell'Agenzia delle Entrate. In questi casi la somma che l'iscritto reintegra:

- a. è totalmente imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato prima del 01/01/2007, oppure
- b. pur essendo imputabile a quanto maturato post 01/01/2007 avviene con versamenti effettuati nell'anno in misura inferiore alla soglia di deducibilità dei 5.164,57 euro.